

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281)

Disposizioni in materia di consenso informato (285)

Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483)

Direttive anticipate di fine vita (800)

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972)

Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994)

Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095)

Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188)

Indicazioni anticipate di cura (1323)

Disposizioni a tutela della vita (1363)

Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

EMENDAMENTI

1.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «legge tutela» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 1. – La presente legge tutela la salute della persona nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 1. – La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*«Art. 1. – La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «legge garantisce» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'indi-

duo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita, della salute, della dignità e della autonomia del paziente*). – 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza;

c) garantisce che, anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, nessun atto medico sia attuato o proseguito senza il consenso informato o comunque contro il valido rifiuto di cure del paziente;

d) fermo restando il diritto del medico di non offrire prestazioni la cui congruità rispetto allo specifico caso clinico non sia riconosciuta dalla scienza medica, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico;

g) garantisce la continuità dell'assistenza medica, sia pure al solo fine di lenire le sofferenze fisiche e psichiche, anche in caso di rifiuto di determinate cure ed anche nei confronti di malati inguaribili, in stato di incoscienza o in condizioni di fine vita.

2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.

1.12

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

1.11

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale».

1.14

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie af-

frontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i princìpi della deontologia medica».

1.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.16

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «13 e 32,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, e per garantire il diritto all'autodeterminazione dell'individuo, la presente legge».

1.17

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32, in primis quello a non essere sottoposto a cure senza il consenso dell'individuo, la presente legge».

1.18

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Per favorire l'effettività dei principi sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 13 e 32 la presente legge».

1.19

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «In conformità con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.21

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Costituzione,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge».

1.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge

disciplina la fase di fine vita al fine di garantire l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine».

1.23

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita. A tal fine».

1.24

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esercizio dell'autodeterminazione la fase di fine vita dell'individui. A tal fine».

1.25

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la Repubblica garantisce l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine la presente legge:».

1.26

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «Nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la presente legge disciplina la fase di fine vita al fine di garantire in simbiosi la salute e l'autodeterminazione dell'individuo. A tal fine:».

1.27

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Costituzione,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, detta regole per la tutela della salute dell'individuo e della propria autodeterminazione nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, pone limiti all'impedimento dell'autodeterminazione dell'individuo nella fase di fine vita. A tal fine:».

1.31

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente: «La presente legge non intende scalfire i principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ma solo dettare regole che garantiscano la tutela dei diritti dell'individuo alla salute e all'autodeterminazione. A tal fine:».

1.32

NANIA

Respinto

Al comma 1, nell'alea, sopprimere le parole da: «tenendo conto» fino a: «Costituzione», e alla lettera a) dopo la parola: «tutela» inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della Costituzione il diritto alla vita quale inviolabile e indisponibile anche da parte del suo titolare, garantendolo fino alla fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non è più in grado di intendere e di volere».

1.33

PASTORE

Respinto

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «secondo quanto stabilito dagli» e nella lettera a), tra la congiunzione «e» e le parole: «nell'ipotesi» aggiungere l'interpunzione: «,».

1.34

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO, PERDUCA (*)

Respinto

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.35

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «tenendo conto dei principi di cui agli» con le seguenti: «in conformità a quanto disposto dagli».

1.36

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «tenendo conto dei principi» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni».

1.37

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dei principi di cui agli».

1.38

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «2, 13 e 32» con le seguenti: «2,3, 13 e 32».

1.39

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Sost. id. em. 1.38

Al comma 1, alinea, dopo il numero «2», inserire il seguente: «3».

1.40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «Oviedo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e di quanto previsto all'articolo 9, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25 e dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali».

1.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9 e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.42

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali».

1.43

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo e della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità».

1.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo con quanto previsto all'articolo 9».

1.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25».

1.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti fondamentali».

1.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti fondamentali».

1.49

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «e della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina, entrata in vigore il 1° dicembre 1999».

1.50

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Ritirato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «,secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.51

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.52

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «persona» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti parole: «riconosce che ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.55

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Le parole da: «Al comma 1,» a: «2 della Costituzione;» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e) ed f) con le seguenti:

a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.67

ADAMO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improponibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.69

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile alla persona».

1.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e tutela il diritto inviolabile della persona ad una vita dignitosa in tutte le sue fasi ed anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere; tuttavia, tale vita non è indisponibile qualora l'individuo, tramite dichiarazione anticipata, esprima, nel pieno delle sue facoltà, la sua volontà di rinunciare alle terapie, qualunque esse siano».

1.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «il diritto» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.60

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.61

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.62

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela la vita, la salute e un fine vita dignitoso come fondamentale diritto dell'individuo, che determina delle stesse e per sé la dignità a suo personale giudizio».

1.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tutela la pari dignità delle persone e del loro libero pensiero pensiero nella vita come in prossimità del fine vita».

1.71

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «riconosce e».

1.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile».

1.73

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «ed indisponibile» fino a: «e di volere».

1.74

MALAN

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.75

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.76

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.77

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.74

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.79

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ed indisponibile», inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.80Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE,
COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO**Respinto**

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «garantito», fino alla fine della lettera.

1.81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.80

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «garantito», fino alla fine della lettera.

1.82

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche nella fase terminale dell'esistenza e».

1.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con: «l'individuo».

1.84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con: «paziente».

1.85

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «cittadino».

1.86

CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere», con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.87

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.86

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.88

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.89

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Id. em. 1.88

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.90

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Id. em. 1.88

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improprio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «e ne impedisce la morte».

1.92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «, fino alla morte accertata nei modi di legge» con le seguenti: «fino alla morte naturale».

1.93

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n.578;».

1.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge» con le seguenti: «in base alle specifiche riconosciute dalla comunità medico scientifica allargata».

1.95

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e sulla base di accertate determinazioni scientifiche».

1.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: «nei modi di legge», aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle volontà espresse dall'individuo nel corso della vita».

1.97

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce come la libera scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.99

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) promuove lo sviluppo della scienza».

1.100

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con con la seguente:

«b) salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.101

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce e».

1.102

NANIA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «garantisce» inserire le seguenti: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Costituzione».

1.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «paziente».

1.104

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «individuo».

1.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con le seguenti: «cittadino».

1.106

ADAMO, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Le parole da: «Al comma 1» a: «prioritaria» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.107

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.108

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.109

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «assolutamente prioritaria».

1.110

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «rispetto all'interesse della società e della scienza».

1.111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza»

1.112

SACCOMANNO

V. testo corretto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e della scienza» con le seguenti: «alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.112 (testo corretto)

SACCOMANNO

Approvato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della scienza» con le seguenti: «alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.113

MICHELONI, PORETTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché il diritto della persona all'autodeterminazione in ordine a scelte terapeutiche in via prioritaria rispetto all'interesse di qualsiasi istituzione, ente o autorità che sia essa di natura politica, religiosa o spirituale».

1.115

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare,».

1.116

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «la tutela» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) Riconosce la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.117

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) riconosce la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche.».

1.118

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) riconosce la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.119

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.120

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo e garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.121

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «con cui il paziente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.122

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) garantisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende note le proprie determinazioni, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «nel rispetto» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.125

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.126

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.127

GUSTAVINO

Approvato

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «riconosce».

1.128

NANIA, LONGO (*)

Ritirato

Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «garantisce» inserire le seguenti: «, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, che sugli atti medici è possibile il dissenso e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.129 (testo 2)

GUSTAVINO

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «gli atti medici non possono», con le seguenti: «nessun trattamento sanitario può essere attivato a».

1.130

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: « gli atti medici» con le seguenti: «i trattamenti sanitari».

1.131

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.129 (testo 2)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «gli atti medici» con le seguenti: «i trattamenti sanitari».

1.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «di cui alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alla applicazione della biologia e della medicina».

1.133

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «fermo il principio» fino alla fine della lettera.

1.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana» con le seguenti: «fermi i principi di tutela della salute dettati dalla tradizionale deontologia medica, e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario nemmeno per disposizione di legge».

1.135

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «della collettività» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e interesse della collettività » fino alla fine della lettera.

1.136

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e interesse della collettività».

1.137

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole da: «e nessuno può» fino alla fine della lettera.

1.138

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.139

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nel rispetto delle volontà espresse dal paziente, sia oralmente che mediante la dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 3».

1.140

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere la lettera d).

1.141

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sostituire la» a: «stabilisce che» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) stabilisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.142

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) stabilisce che in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.143

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, ADAMO

Respinto*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.144

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI,
Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Al comma 1» a: «particolare riguardo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico».

1.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce che ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.147

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto*Sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.148 (testo 2)

NANIA, RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «garantisce» fino a: «più appropriate», con le seguenti: «impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4,».

1.149

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle», con le seguenti: «che il medico raccolga il consenso informato del paziente rispetto alle».

1.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d) sostituire: «la partecipazione del paziente all'identificazione informata» con: «al paziente il consenso informato».

1.151

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire: «la partecipazione» con: «il diritto».

1.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.153

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «cittadino all'identificazione delle cure mediche più appropriate in caso di patologia invalidante».

1.154

SACCOMANNO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del paziente» aggiungere le seguenti: «alla conoscenza e».

1.155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata» con le seguenti: «al consenso informato».

1.156

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.157

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.158

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla scelta».

1.159

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «delle cure mediche più appropriate» con le seguenti: «dei trattamenti sanitari più appropriati».

1.160

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «più appropriate».

1.161

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera.

1.162

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista

peculiare valore proprio nella fase di fine vita» *con le seguenti*: «e riconosce che il suo dissenso, anche tramite atti unilaterali manifestati prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà, è vincolante per il medico. Nel caso di pazienti di minore età o di incapaci la presente legge ravvisa come vincolante per il medico l'espressione di volontà di chi esercita la tutela, salvo che non sia pregiudiziale alla salute del paziente. In quest'ultimo caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza».

1.163

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «*Al comma 1*» **a:** «come prioritario» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» *con le seguenti*: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» *con le seguenti*: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.165

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «riconoscendo», *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «promuovendo l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente;».

1.166

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «riconoscendo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge».

1.167

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «riconoscendo come prioritaria» con le seguenti: «promuovendo».

1.168

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: «riconoscendo» con le seguenti: «e riconosce».

1.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.170

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «trattamento sanitario» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario e fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.171

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritario il consenso informato del paziente, quale condizione di legittimità del trattamento sanitario».

1.172

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «in ordine» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine alle scelte terapeutiche che lo riguardano».

1.173

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «prioritaria», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prioritaria la volontà univocamente espressa dal paziente in ordine ai trattamenti sanitari che lo riguardano».

1.174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con: «prioritario il consenso informato».

1.175

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.176

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Id. em. 1.175

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.177

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con: «in particolare».

1.178

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «, in ogni fase della vita».

1.179

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata, il medico deve aderire alla richiesta».

1.180

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.181

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza;».

1.182

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le informazioni che gli competono;».

1.183

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) garantisce al soggetto interessato, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari;».

1.185

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.186

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) garantisce le terapie antidolore.».

1.187

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dispone che, salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi della lettera precedente, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese dal pazienti».

1.188

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.189

CASSON, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, DELLA MONICA, ADAMO, MARITATI

Id. em. 1.188

Al comma l, sopprimere la lettera e).

1.190

MICHELONI, PORETTI

Id. em. 1.188

Al comma l, sopprimere la lettera e).

1.191 (testo corretto)

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma l sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) stabilisce che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

– informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e documentario sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

– dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

– accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

– consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non

deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

– consultare e tenere conto delle considerazioni dell'*équipe* sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

– informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

– garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «di eutanasia» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, è regolamentata in conformità agli articoli 13 e 32 della Costituzione».

1.193

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevede che ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.194

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma 1» a: «ogni persona» respinte; seconda parte preclusa*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.195

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevede che ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.197

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevede che ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Le parole da: «Al comma 1» a: «aiuto al suicidio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, se espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento, in deroga alle previsioni degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.200

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a fame richiesta è il paziente».

1.201

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.202

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) abroga gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ricorda l'esistenza del codice penale e in particolare degli articoli 575, 579, 580».

1.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ai sensi dell'articolo 583 del codice penale ogni forma di lesioni personali gravi, anche quando queste fossero compiute da un medico su un paziente in assenza del suo consenso».

1.205

CECCANTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) confermando i divieti contenuti negli articoli 575, 579, 580 del codice penale, relativo all'omicidio, all'omicidio del consenziente, nonché all'istigazione e all'aiuto al suicidio, considera l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza;».

1.206

DELLA MONICA, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.207

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Id. em. 1.206

Al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.208

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «575, 579, 580» con le seguenti: «575, 579, 580, 583».

1.209

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e».

1.210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.211

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.212

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive,».

1.213

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.214

Ignazio MARINO, DELLA MONICA, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerando», fino alla fine della lettera.

1.215

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza» con le seguenti: «l'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.216

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, ANDRIA, SERRA

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nonché di assistenza alle persone».

1.217

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e) sopprimere le seguenti: «esclusivamente».

1.218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.219

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere le parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.220

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con tutti i mezzi disponibili e praticabili, compreso l'uso di farmaci palliativi, e di terapie anti dolore»;

1.221

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina per le terapie contro il dolore, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.222

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) assicura il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.223

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.224

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) garantisce che il medico debba astenersi dal ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

f-bis) dispone che la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dia luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera

ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

f-ter) garantisce che la sospensione dei trattamenti avvenga solo previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

f-quater) garantisce che la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati sia oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.226 (testo 2)

BIANCONI

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.227

GUSTAVINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico si astenga da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.225

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce, in attuazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, che il medico non persista in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 2. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.228

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riserva al paziente la puntuale individuazione del significato di accanimento terapeutico».

1.229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilisce in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo».

1.230

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

1.233

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti: «garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico si astenga».

1.234

BOSONE

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «garantisce che» inserire le seguenti: «in ogni caso e tanto più».

1.235

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.236

COSENTINO, BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente,».

1.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.238

BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o in condizioni di morte prevista come imminente».

1.239

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.240

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «imminente» con la seguente: «certa».

1.241

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: «debba» con la seguente: «deve».

1.242

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti: «garantire il rispetto delle volontà del paziente o, qualora esso sia impossibilitato ad esplicitarle di quelle dei suoi familiari, di coloro che ne esercitano la patria potestà o dei tutori legali».

1.243

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.244

CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, DELLA MONICA, MARITATI, ADAMO

Precluso

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.245

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con: «non espressamente voluti».

1.247

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.» con le seguenti: «non voluti».

1.249

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

A comma 1, lettera f), sostituire le parole: «non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura, e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico» con le seguenti: «non espressamente accettati dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.246

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «straordinari non proporzionati,» con le seguenti: «non voluti dal paziente».

1.248

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f) la parola: «straordinari» è sostituita con la seguente: «eccezionali».

1.250

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f) le parole: «non proporzionati» sono sostituite con la seguente: «sproporzionati».

1.251

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «e non efficaci».

1.252

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sopprimere le seguenti parole: «, rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.»

1.253

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «condizioni cliniche» con le seguenti: «dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.254

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «configurati come» con la seguente: «di».

1.255

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o comunque incompatibili con i limiti imposti dal rispetto della persona umana e della dignità, ai sensi degli articoli 32, comma secondo, e 2 della Costituzione».

1.256

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: «In relazione alle condizioni di un ammalato, sono da ritenersi ordinarie le cure in cui dà rapporto di debita proporzione tra i mezzi impiegati e il fine perseguito. Dove non si dà proporzione le cure sono da considerarsi straordinarie. Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.257

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 1, alla fine della lettera f), aggiungere il seguente periodo: «Al fine di verificare e stabilire il darsi o meno del rapporto di proporzione in una determinata situazione, si devono "valutare bene i mezzi mettendo a confronto il tipo di terapia, il grado di difficoltà e di rischio che comporta, le spese necessarie e le possibilità di applicazione, con il risultato che ci si può aspettare, tenuto conto delle condizioni dell'ammalato e delle sue forze fisiche e morali"».

1.258

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

1.259

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di espri-

mersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

1.260

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera f) aggiungere il seguente periodo: «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

1.261

D'ALIA, FOSSON

Improprio

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.262

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Dopo il comma» a: «momento in cui» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui la persona ha subito una perdita irreversibile di ogni capacità di integrare e di coordinare le funzioni fisiche e mentali del corpo».

1.263

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I diritti previsti nella presente legge si applicano fino al pieno recupero del paziente ovvero all'accertamento di morte, intesa come il momento in cui:

a) le funzioni spontanee del cuore e della respirazione sono definitivamente cessate;

b) si è accertata la cessazione irreversibile di ogni funzione cerebrale».

1.264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.501

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso dell'entrata in vigore della Convenzione di Oviedo nell'ordinamento della Repubblica italiana».

1.502

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.503

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.504

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della legge di ratifica della Convenzione Onu contro la tortura sottoscritta dallo Stato italiano nel 1986».

1.265

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «Garantisce», aggiungere le seguenti: «promuove e tutela»,

1.266

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.» con le seguenti: «specificamente indirizzate e mirate ai soggetti incapaci e alle loro famiglie».

1.267

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente,» con le seguenti: «rivolte».

1.268

PASTORE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «alla presa in carico» fino alla fine con le seguenti: «all'assistenza del paziente, in particolare se in stato di incapacità di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.269 (testo corretto)

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «presa in carico del paziente,» inserire le seguenti: «ivi incluse tutte le spese necessarie al ricovero e alla cura delle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5, e».

1.270

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo la parola:«soggetti» inserire le seguenti:«indigenti,».

1.271

MARITATI, CASSON, GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere», con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.272

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di volere» inserire le seguenti: «, siano essi cittadini italiani o stranieri,».

1.273

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «della loro famiglia» inserire le seguenti: «, e sempre nel rispetto prioritario dei diritti delle persone alla propria dignità di esseri umani».

1.274

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50% a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.275

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Essa garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.276

MARINO Ignazio

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere scientifico o metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

1.277

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1) entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge il Governo adotta le misure necessarie per far fronte alle spese derivanti dalla presa in carico dei pazienti le cui condizioni economiche siano non sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, con particolare riferimento alle persone che si trovano nella fase terminale dell'esistenza, assistite o ricoverate in strutture non convenzionate».

1.278

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Improcedibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di soggetti indigenti o non in grado di provvedere alle spese necessarie, l'AsI competente si assume tutte le spese relative ai trattamenti sanitari e all'assistenza, e in ogni caso a tutte le spese necessarie al proseguimento delle cure prescritte dal medico curante».

1.279

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.282

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.280

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita e della salute e dell'autodeterminazione)».

1.281

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo: i diritti)».

1.283

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.284

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita dell'individuo nella fase terminale dell'esistenza)».

1.285

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.286

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.287

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase terminale: tutele e diritti)».

1.288

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute dell'individuo nella fase di fine vita: tutele e diritti)».

1.289

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La salute e i diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.290

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita dell'individuo nella fase terminale, i diritti e la tutela della salute)».

1.291

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo e la tutela della salute)».

1.292

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(La vita nella fase terminale, i diritti dell'individuo)».

1.293

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(L'individuo nella fase del fine vita, i diritti)».

1.294

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Della tutela dei diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.295

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela dei diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.296

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.298

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Diritti dell'individuo nella fase di fine vita)».

1.297

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(I diritti dell'individuo nella fase del fine vita)».

1.299

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Fine vita, i diritti dell'individuo)».

1.300

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Nella rubrica, sopprimere le parole: «della vita e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Eutanasia e suicidio assistito)

1. L'eutanasia tramite operazioni attive e passive e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono concesse nella misura in cui la volontà del paziente sia espressa senza coercizioni e ripetutamente di fronte a un notaio.

2. L'attività medica può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione

di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute».

1.0.2

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione del consenso)

1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 50. - (*Consenso del!'avente diritto*). - 1. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

2. La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una accertata patologia invalidante incurabile"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Consenso informato)

1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di

consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 394, terzo comma, del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica dell'incapace.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

EMENDAMENTI

2.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. In casi di malattia a prognosi infausta è riconosciuto il diritto dell'individuo a ottenere la somministrazione di un farmaco che procuri o acceleri la morte».

2.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Le parole da: «Sostituire» a: «consenso informato,» respinte; seconda parte preclusa*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

2.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i tratta-

menti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Le parole da: «Sostituire» a: «accettare o rifiutare» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

2.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere attuato senza il consenso esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento. Ove il paziente rifiuti trattamenti idonei a salvaguardare la salute o prolungare la vita, il medico deve garantire ogni altra cura disponibile accettata dal paziente, anche se soltanto volta a lenire la sofferenza psico-fisica. Il medico non può incorrere in alcuna responsabilità per non aver prestato trattamenti rifiutati dal paziente.

3. Dell'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione medico paziente ai sensi del comma 2 si dà conto nella redazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale dell'incapace, nel rispetto di eventuali precedenti, documentate ed univoche manifestazioni di volontà.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e della dignità individuale del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in

scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica nonché della presente legge.

9. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita, alla quale deve fornire ogni utile informazione e chiarimento. In, caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione con altro medico disponibile a stabilire ed attuare l'alleanza terapeutica con il paziente o con i suoi rappresentanti, secondo quanto stabilito nei commi precedenti 10.

10. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

11. Dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 611-bis. - (*Trattamento medico arbitrario*). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario senza il suo consenso o di chi abbia facoltà di rappresentar la, quando il consenso sia presupposto necessario per la legittimità del trattamento stesso, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a un anno quanto il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate"».

2.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'attività medica, in quanto giustificata dalla tutela della salute e della libertà di cura del cittadino malato, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può in nessun caso prescindere dal rispetto della volontà di quest'ultimo, qualora essa sia certa e attendibile, e espressa liberamente e consapevolmente».

2.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure».

2.11

NANIA

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salvo i casi previsti dalla legge, su ogni trattamento sanitario il paziente ha il diritto di esprimere il proprio dissenso in modo libero e consapevole».

2.12

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il trattamento sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

2.13

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Salvo i casi previsti dalla legge,».

2.14

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ogni», con la seguente: «qualsiasi».

2.15

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «previo», con le seguenti: «dopo il».

2.16

NANIA

Respinto

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «consenso», con la seguente: «dissenso».

2.17

RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 1 e nei commi successivi, ovunque ricorra, dopo la parola: «consenso», inserire la seguente: «informato».

2.18 (testo 2)

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Id. em. 2.17

Al comma 1 e nei commi successivi, ovunque ricorra, dopo la parola: «consenso» inserire la seguente: «informato».

2.19

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed attuale».

2.20

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in modo libero e consapevole» con le seguenti: «liberamente e consapevolmente».

2.21

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «libero e consapevole» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato consenso al trattamento sanitario espresso dal paziente in modo libero e consapevole non può in nessun caso essere disatteso dal medico per sue diverse convinzioni di carattere medico, scientifico, culturale, etico o religioso».

2.22

CECCANTI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai pazienti capaci di intendere e di volere e che si trovino in condizioni di totale dipendenza fisica, nel rispetto della libertà di coscienza del medico, e comunque garantita dalle strutture sanitarie la rinuncia alle cure ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione, anche quando essa richieda forme di comportamento attivo del medico».

2.23

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

2.24

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è preceduta» con le seguenti: «deve essere preceduta»; successivamente, dopo la parola: «corrette» inserire le seguenti: «ed inequivocabili».

2.25

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2 sopprimere la parola: «corrette».

2.27

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «prospettabili».

2.26

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «benefici e rischi prospettabili», inserire le seguenti: «costi economici dei trattamenti sanitari a carico del paziente.»

2.28

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «circa le» con la seguente: «sulle».

2.29

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «le possibili».

2.30

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rifiuto del trattamento», inserire le seguenti: «, al fine di consentire al paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale».

2.31

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «rifiuto del trattamento», inserire le seguenti: «i limiti dell'autonomia decisionale del medico sono definiti da quanto espressamente indicato dal paziente nel consenso (o dissenso) informato, redatto secondo le modalità sopra descritte».

2.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «Il consenso del paziente è raccolto in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

2.33

NANIA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «L'informazione del medico sul trattamento sanitario e l'eventuale dissenso del paziente si esplicitano in un documento che, in questo caso, è firmato da entrambi e diventa parte integrante della cartella clinica».

2.34

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso o di diniego, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica, vincolante per il medico».

2.35

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 3 la parola: «all'interno» è sostituita con: «nell'ambito».

2.36

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai sensi del comma 2».

2.37

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «firmato dal paziente», inserire le seguenti: «controfirmato dal medico di medicina generale e dall'eventuale fiduciario.».

2.38

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «cartella clinica» aggiungere le seguenti: «vincolante per il medico.».

2.39

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Se il desiderio del paziente di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario mette in pericolo la sua vita, il medico deve fare ogni tentativo per convincerlo ad accettare il trattamento sanitario necessario anche alla luce delle evoluzioni dei progressi tecnico scientifici.».

2.40

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Approvato

Al comma 4 sostituire le parole: «soggetto interessato», con la seguente: «paziente.».

2.41

NANIA

Approvato

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario.».

2.42

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «in tutto o in parte».

2.43

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «competono» con le seguenti: «sono dovute».

2.44

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il rifiuto può intervenire in qualunque momento, deve essere adeguatamente documentato e diviene parte integrante della cartella clinica».

2.45

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «intervenire» con le seguenti: «essere manifestato».

2.46

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «e deve essere adeguatamente documentato».

2.47

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «deve essere adeguatamente documentato» con le seguenti: «anche oralmente, alla presenza di testimoni».

2.48

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «adeguatamente documentato» con le seguenti: «parte integrante della cartella clinica».

2.49

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «adeguatamente documentato» con le seguenti: «esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato».

2.50

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il rifiuto di essere informato non può in alcun caso divenire motivo di decisioni terapeutiche non concordate e sottoscritte».

2.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in assenza di motivazione».

2.52

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

2.53

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private».

2.54

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario».

2.55

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l'urgenza della situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell'etica e della deontologia medica. In nessun caso può essere disattesa la tutela del diritto alla libertà di cura, qualora sussistano elementi di conoscenza sulle volontà del paziente».

2.56

NANIA

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dis-senso».

2.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, sopprimere la parola: «sempre».

2.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 5, sopprimere la parola: «anche», e, in fine, aggiungere le seguenti: «o totalmente».

2.59

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 5, sostituire la parola: «parzialmente» con la seguente: «in parte».

2.60

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere annotato accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

2.61

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale diritto non viene meno con l'impossibilità fisica del paziente di esercitarlo, divenendo in questo caso cogente quanto eventualmente disposto nel testamento biologico».

2.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.63

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Respinto

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versì in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

2.64

ADAMO, COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

2.65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In caso di interdizione ai sensi dell'articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell'articolo 415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un'amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti avrà lo scopo esclusivo di rispettare in tutti i casi la volontà espressa dall'incapace nelle forme stabilite dalla legge».

2.66 (testo 2)

PASTORE

Approvato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali

soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace».

2.67

NANIA

Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «consenso» con la seguente: «dis-senso».

2.68

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole: «appone la».

2.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Ritirato

Al comma 6, le parole: «in calce al», sono sostituite con la seguente: «il».

2.70

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.

2.71

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Precluso

Al comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed».

2.72

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica dell'incapace» con le seguenti: «è adottata avendo come scopo esclusivo il rispetto della volontà dell'incapace espressa nelle forme stabilite dalla legge. Qualora l'incapace non abbia manifestato la propria volontà nelle forme stabilite, tali soggetti dovranno agire avendo come unico scopo la salvaguardia della vita dell'incapace e non potranno pertanto decidere trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso».

2.73

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è adottata» fino alla fine del comma.

2.74

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «salvaguardia della salute» aggiungere le seguenti: «e della volontà precedentemente espressa».

2.75

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta».

2.76

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non escludendo, in ogni caso, la rinuncia ai trattamenti di cui al comma 4 dell'articolo 3 della presente legge».

2.77

GUSTAVINO

Ritirato e trasformato nell'em. 3.200

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

2.78

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.79

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela, la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico fisica del minore».

2.81

RIZZI, MONTANI

Approvato

Al comma 7, sostituire la parola: «medico» con la seguente: «sanitario».

2.80 (testo 2)

NANIA

Approvato

Al comma 7 sostituire la parola: «accordato» con la seguente: «espresso» e dopo la parola: «consentito» inserire la seguente: «anche».

2.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «del minore» inserire le seguenti: «di anni sedici».

2.83

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «o la tutela» aggiungere le seguenti: «dopo aver ascoltato i desideri e le richieste del minore e averli valutati in rapporto alla sua età, alla sua maturità e alla sua condizione fisica».

2.84 (testo 2)

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «o la tutela», aggiungere le seguenti: «dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore».

2.85

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sopprimere il seguente periodo: «la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

2.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Inammissibile

Al comma 7, sostituire la parola: «tali», con la seguente: «questi».

2.87

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «riguarda quanto consentito dall'articolo 3 ed».

2.88

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole da: «ed è adottata», fino alla fine del comma.

2.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7 la parola: «esclusivo» è soppressa.

2.90

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «salvaguardia della salute psico-fisica» sono aggiunte le seguenti: «e della volontà precedentemente espressa».

2.91

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «psico-fisica del minore» aggiungere le seguenti: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio dell'interesse e della libertà di cura del minore».

2.92

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle sue volontà».

2.93

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando il minore ha superato l'età di sedici anni, ed esprima parere contrario alle decisioni dei soggetti di cui al presente comma, il consenso non è valido fino a decisione del giudice tutelare»

2.94

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.95

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 2.94*Sopprimere il comma 8.*
_____**2.96**

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 8, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».*
_____**2.97**

NANIA

Respinto*Al comma 8, sostituire le parole: «il consenso» con le seguenti: «il dissenso».*
_____**2.98**

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 8, dopo le parole: «il consenso» aggiungere le seguenti: «in tempo utile».*
_____**2.99**

MICHELONI, PORETTI

Respinto*Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché della presente legge».*
_____**2.100**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto*Al comma 8, sostituire le parole: «nonché della presente legge» con le seguenti: «fatto salvo l'obbligo di attenersi alle volontà espresse ai sensi della presente legge dal paziente o da chi ne ha la tutela, non appena que-*

ste siano state notificate e verificate», e dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto, non previsto nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

2.101

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Qualora il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà, il medico deve riferirsi alle indicazioni precedentemente espresse.

8-ter. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private».

2.102

Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versino in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

2.103

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Respinto

Sopprimere il comma 9

2.104

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Id. em. 2.103*Sopprimere il comma 9*

2.105 (testo 2)

NANIA

Approvato*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto».

2.106

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che la persona non abbia già provveduto a formulare dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi degli articoli 3 e seguenti».

2.107

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Respinto*Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Il consenso di cui ai commi precedenti non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

9-ter. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 9, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 6 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.

2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare».

2.0.2

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE, ADAMO

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.200, al comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione dell'eventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui all'articolo 6.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futuri, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. In assenza di dichiarazione anticipata di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico.

6. In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio

medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non sia presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

EMENDAMENTI

3.1

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Paziente incapace di esprimere la propria volontà*) - 1. Se il paziente è incapace di intendere e di volere e non ha sottoscritto un piano di cura, il medico provvede secondo i criteri dell'arte medica, tenendo in considerazione i desideri di cui ha conoscenza, espressi in precedenza dal paziente maggiorenne. Se ritiene di non adeguarsi a tali desideri, è tenuto a esprimere le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

2. Il medico non può dare seguito a desideri orientati a cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o alla sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.2

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Dichiarazione anticipata di trattamento*) - 1. La dichiarazione anticipata di trattamento viene redatta per iscritto dal soggetto maggiorenne non interdetto con l'assistenza del suo medico di fiducia che appone la sua firma, dichiara di aver fornito al soggetto interessato tutte le informazioni di cui al comma 2 all'articolo 2, e attesta che la sottoscrizione dell'interessato sia autentica ed apposta in stato di capacità di intendere e volere. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto può nominare un suo fiduciario.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere libera e consapevole, formulata in modo chiaro, manoscritta o dattiloscritta, nonché sottoscritta con firma autografa pena la sua nullità.

3. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiara-

zione anticipata di trattamento può essere indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

4. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica sentito il medico di fiducia coredatore della DAT, dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

6. Ove il paziente abbia redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, il medico curante che ritenga di non adeguarsi ai desideri espressi in tale piano, è tenuto a esprimere per iscritto le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

7. Il medico non può comunque dare seguito a desideri o a dichiarazioni anticipate che possano cagionare la morte del paziente, anche attraverso condotte omissive, o che comportino la mancata attivazione ovvero la sospensione dell'alimentazione, dell'idratazione e della ventilazione».

3.3

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari.

Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiedere ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente».

3.9

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 14 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;

b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;

c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;

d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 16 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere

una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili. In particolare può esprimere la propria volontà:

- a) di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature;
- b) di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico;
- c) di non essere sottoposta all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi;
- d) di poter fruire, in caso di gravi sofferenze anche psicologiche, delle opportune cure palliative, anche qualora le stesse possano accelerare l'esito mortale della patologia in atto.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7, comma 1, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. I testimoni, i parenti, le associazioni, ovvero chiunque sia in possesso di copia della dichiarazione anticipata di volontà, possono presentare la stessa ai sanitari in caso di impedimento a esibire l'originale da parte della persona interessata o del suo fiduciario, se nominato, e possono chiederne ricevuta ai sensi del comma 2.

4. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

5. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 4, su istanza di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità del soggetto interessato, il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore.

6. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 4, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso

di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari.

2. La dichiarazione anticipata di volontà di cui al comma 1, nonché la nomina del fiduciario, sono allegate, in caso di ricovero ospedaliero, alla cartella clinica e sono vincolanti per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o di rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1 e, in subordine, a quelle manifestate dal fiduciario, o, in mancanza di questo, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore.

4. Il mancato rispetto delle volontà contenute nella dichiarazione anticipata di cui al comma 1, nonché di quelle espresse dai soggetti legittimati ai sensi del comma 3, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti.

5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo nonché la nomina del fiduciario di cui all'articolo 7 sono formulate con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata da due testimoni. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualunque momento. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari quali in particolare: rianimazione, interventi medici e chirurgici che comportino la dipendenza da apparecchiature e da ausili sanitari. In caso di più dichiarazioni anticipate divergenti, è ritenuta valida quella avente data certa posteriore».

3.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Dichiarazione anticipata sui trattamenti sanitari*) - 1. Ogni persona capace e maggiore di 18 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita ed esprimere il proprio consenso circa i trattamenti sanitari cui essere sottoposto».

3.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento*) - 1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, esprime il proprio consenso o il proprio rifiuto, eventualmente condizionati all'instaurarsi o al sopravvenire di specifiche condizioni cliniche, circa l'attivazione, la non attivazione o la sospensione

di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico.

4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti.

5. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può richiedere prestazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo due, commi 6 e 7, in assenza di dichiarazioni anticipate di trattamento sono garantite tutte le terapie finalizzate alla tutela della vita e della salute, ad eccezione esclusiva di quelle configurabili come accanimento terapeutico.

6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui lo scienza e lo tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e non possono dunque ritenersi, di per sé, accanimento terapeutico. Quando il paziente sia in stato di incoscienza, alimentazione ed idratazione possono essere eccezionalmente sospese o non attivate nel caso in cui le stesse determinino o protraggano una condizione clinica che il paziente abbia dichiarato, in una dichiarazione anticipata di trattamento, incompatibile con la propria concezione di dignità personale, a condizione che in tale dichiarazione egli abbia espressamente accettato l'eventualità di una non attuazione di detti trattamenti, con piena consapevolezza delle implicazioni di tale scelta.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia.

Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale».

3.12

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) dichiarazioni anticipate di trattamento: l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) trattamento sanitario: ogni trattamento sanitario praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi nonché estetici;

c) privo di capacità decisionale: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario ed apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione».

3.13

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per "dichiarazione anticipata di trattamento" si intende l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa».

3.14

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura ed all'assistenza religiosa. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce

parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento».

3.15

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace e maggiore di 15 anni ha la facoltà di redigere una dichiarazione anticipata di volontà, che rimane valida e vincolante per i medici curanti anche nel caso che sopravvenga una perdita della capacità naturale o una perdita della facoltà di comunicare, con la quale dà disposizione per il proprio fine vita. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni fisiche e psichiche gravi e irreversibili».

3.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti; sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato che non versi in stato di incapacità di intendere e di volere; esse sono raccolte da un notaio od altro pubblico ufficiale investito di poteri certificatori della provenienza dell'atto, comunque sempre a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la dichiarazione».

3.17

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono vincolanti per i medici, gli infermieri ed ogni altro soggetto coinvolto, a qualsiasi titolo, nella cura del paziente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e possono essere raccolte da un notaio.

3.18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate. La sottoscrizione delle dat comporta per il fiduciario l'onere vincolante di tutelarne il rispetto».

3.19

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farne esigere il rispetto in ogni circostanza».

3.20

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà vincolante».

3.21

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, ADAMO

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione vincolante, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,» ed al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria decisione».

3.22

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.23

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.24

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.25

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.26

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.27

NANIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di fine vita».

3.28

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e di volere» con le seguenti: «o di volere».

3.29

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 1, dopo le parole: «intendere e volere» inserire le seguenti: «ed esprime la propria preferenza sulla nazione in cui tali cure dovranno essere prestate».

3.30

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.31

COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.32

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.33

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione anticipata di trattamento» inserire le seguenti: «ovvero, in sua mancanza, abbia comunque manifestato davanti a testimoni, ovvero davanti al suo medico curante

una chiara ed inequivocabile volontà rispetto ai trattamenti sanitari e di fine vita».

3.34

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è esclusa» fino alla fine del comma, e sostituirle con le seguenti: «questa è da ritenersi vincolante».

3.40

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 2.

3.41

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento sono obbligatorie e vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione, qualora il paziente lo richieda, interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.42

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione, la non attivazione, la disattivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medicoclinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.43

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante».

3.44

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara le proprie disposizioni circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a notificare al proprio medico curante».

3.45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico. Tali decisioni sono vincolanti per il medico».

3.46

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il soggetto può rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o di continuazione dell'esistenza dipendente da apparecchiature».

3.47

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2 sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere e di volere».

3.48

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2 sopprimere le parole: «, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

3.49

NANIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «il proprio orientamento» fino a: «deontologia medica» con le seguenti: «a quali trattamenti sanitari non intende sottoporsi per la tutela della propria salute».

3.50

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria esplicita volontà».

3.51

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «le proprie volontà».

3.52

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «il proprio orientamento» con le seguenti: «la propria volontà».

3.53

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con le seguenti: «consenso informato».

3.54

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 2, sostituire la parola: «orientamento» con la seguente: «consenso».

3.55

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 2, dopo le parole: «circa l'attivazione» sono aggiunte: «, la sospensione».

3.56

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del comma.

3.57

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla legge e».

3.58

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e dal codice di deontologia medica».

3.78

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 3.

3.59

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 3.

3.60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nella Dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime le proprie disposizioni in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere».

3.61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il paziente può decidere di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico».

3.62

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto contro la sua volontà non può essere sottoposto all'alimentazione e all'idratazione sia artificiali sia per mano di terzi».

3.63

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto o persona fiduciaria di esso, possono, in qualunque momento dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto o continuare ad essere sottoposto a trattamenti sanitari invasivi che il medico ritenga possano essergli di giovamento, escludendo così a proprio insindacabile giudizio ogni intervento configurabile secondo la propria convinzione ad un intervento di accanimento terapeutico».

3.64

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari di qualunque genere, straordinari ed ordinari, sperimentali, invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico».

3.65

PARDI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o no di essere sottoposto a trattamenti sanitari, può altresì dichiarare di accettare o no trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale ma non evidente carattere di accanimento terapeutico».

3.73

NANIA

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con la seguente: «rifiutare». Sostituire le parole: «dichiarare di accettare o meno» con le seguenti: «rifiutare anche».

3.66

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari, anche se il medico ritenga possano essergli di giovamento. Può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico, abbiano potenziale, ma non evidente carattere di accanimento terapeutico» *con le seguenti:* «o rifiutare di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga di poter applicare. Può altresì dichiarare di accettare o rifiutare trattamenti sanitari che a proprio giudizio abbiano carattere di accanimento terapeutico».

3.67

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 3, dopo le parole: «sottoposto a trattamenti sanitari» *inserire le seguenti:* «sperimentali invasivi o ad alta rischiosità».

3.68

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «anche se» *fino alla fine del comma.*

3.69

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 3, sostituire le parole: «se il medico ritenga possano essergli di giovamento» *con le seguenti:* «di fronte al parere contrario del medico».

3.70

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico allega alla dichiarazione del soggetto una dichiarazione dalla quale risulti il suo parere difforme, motivandolo».

3.71

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In questo caso il medico può allegare una dichiarazione in tal senso».

3.72

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Quando il medico ritenga di non condividere la scelta del soggetto, può chiedergli di rinviare di 24 ore la dichiarazione, ma se, trascorso tale periodo il soggetto mantiene ferma la sua intenzione, questa diviene vincolante».

3.74

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

All'articolo 3, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «accanimento terapeutico» inserire: «Il soggetto può scegliere la futura struttura di ricovero. Nel caso la struttura di ricovero fosse all'estero il trasporto sarà gratuito e comunque facilitato».

3.75

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo caso il medico, se lo ritiene opportuno allega alla cartella clinica o alla dichiarazione del soggetto la sua valutazione del caso».

3.76

RIZZI, MONTANI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento può altresì contenere indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione degli organi ed alla cessione del proprio cadavere per la ricerca scientifica e l'aggiornamento professionale».

3.77

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

*Sopprimere il comma 4.***3.79**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione del diritto a rifiutare trattamenti sanitari non voluti nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.80

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 32 della Costituzione circa il diritto di rifiutare trattamenti sanitari nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.81

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutte o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari».

3.82

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella DAT può essere espressa la rinuncia da parte del soggetto ad ogni trattamento sanitario e assistenziale. Possono essere altresì inserite le proprie volontà in materia di assistenza religiosa e donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.83

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti, e di carattere contrario alle proprie volontà. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.84

ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, MASCITELLI, PARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a tutti i trattamenti sanitari o ad alcuni di questi».

3.85

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «espressa».

3.86

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire la parola: «esplicitata» con la seguente: «dichiarata».

3.87

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire le parole: «ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari» con le seguenti: «ad ogni trattamento sanitario (compresa idratazione e alimentazione artificiali)».

3.88

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 4, sopprimere le parole: «in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti».

3.89

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «che secondo il proprio giudizio appaiano insopportabili,».

3.90

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 4, dopo le parole: «sanitari in quanto» inserire le seguenti: «dal soggetto ritenute».

3.91

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 4, sostituire le parole: «in quanto» con le seguenti: «da lui ritenute».

3.92 (testo 2)

RUTELLI, BIANCHI, BOSONE, DE SENA, GUSTAVINO, LUSI, BAIO, SERRA

Al comma 4, sopprimere la parola «futili» e sostituire le parole: «sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti» con le seguenti: «o sperimentale».

3.93

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «e, comunque, ritenute dal paziente lesive della propria dignità umana. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa, alla donazione post

mortem di tutti o di alcuni suoi organi, alla cremazione e all'eventuale spargimento delle ceneri».

3.94

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 4, dopo le parole: «invasive e altamente invalidanti», inserire le seguenti: «o contrarie alla conservazione della propria dignità di essere umano. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi».

3.95

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 4 dopo, le parole: «altamente invasive e invalidanti» inserire le seguenti: «Può essere altresì esplicitata la rinuncia a ogni trattamento di carattere sanitario e assistenziale».

3.96

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche alla luce della comune e condivisa esperienza clinica».

3.97

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo il parere motivato del medico curante».

3.98

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 5.

3.99

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 2, in caso di assenza di dichiarazione anticipata di trattamento ovvero di assenza, decesso, o incapacità del fiduciario, ovvero di impossibilità oggettiva di sentire quest'ultimo, i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado del paziente».

3.100

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire la rinuncia a qualsiasi trattamento medico anche qualora tale rinuncia configuri una forma omissiva di eutanasia, ovvero qualora il rispetto di tale dichiarazione anticipata di volontà di trattamento conduca con ragionevole certezza alla morte del paziente».

3.101

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella DAT il soggetto può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva».

3.102

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

*Al comma 5, sopprimere la parola: «non».***3.103**

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Al comma 5, sostituire le parole da: «può inserire» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto ad alcuna limitazione, ma non può

dare disposizioni che coinvolgano la responsabilità, di carattere penale, di terze persone».

3.104

FOSSON, CINTOLA, D'ALIA (*)

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.105

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 5, sopprimere le parole: «ad eccezione esclusiva di quelle configurate come accanimento terapeutico».

3.106

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 6.

3.107

ASTORE, BELISARIO, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI

Sopprimere il comma 6.

3.108

Ignazio MARINO, VERONESI, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 6.

3.109

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere il comma 6.

3.110

Ignazio MARINO, VERONESI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In base all'articolo 32, comma 2 della Costituzione, ogni trattamento sanitario può essere rifiutato dalla persona nella dichiarazione anticipata di trattamento».

3.111

MARITATI, CASSON, DELLA MONICA, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.112

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.113

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.114

FRANCO Vittoria

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.115

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento».

3.116

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di cura e di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento in quanto trattamento invasivo».

3.117

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, possono essere in taluni casi (specificati dalla scienza medica, nell'ambito di patologie neurodegenerative ad esempio) forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento. Possono essere, al contrario, oggetto di DAT nel caso in cui il loro impiego, nell'ambito di situazioni comatose irreversibili, non possa essere di alcuna efficacia medica, né in vista di un miglioramento della situazione clinica del paziente, né come strumenti inquadabili nelle terapie del dolore».

3.118

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme terapeutiche,

finalizzate a tenere in vita il paziente *sine die*, e devono poter essere oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.119

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente ed essendo la scienza e la tecnica in continua evoluzione, non possono essere considerate da sempre e per sempre forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, per cui i medici, così come indicato dal comitato per la bioetica, pur tenendo in considerazione le direttive anticipate di trattamento espresse dall'interessato comprensive dell'accettazione o rifiuto dell'alimentazione ed idratazione, dovranno giustificare per iscritto le azioni che violeranno questa volontà».

3.120

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento. Il paziente può, in ogni caso, rifiutarle».

3.121

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono considerate forme terapeutiche e, come tali, possono essere rifiutate dal paziente, anche attraverso l'inserimento di specifiche indicazioni in tal senso nella DAT».

3.122

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiali, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente e per tanto gestite esclusivamente da specialisti in materia, sono da considerarsi in tutto e per tutto interventi terapeutici, quindi passibili di rifiuto come ogni altra forma terapeutica».

3.123

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.124

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, in quanto trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.125

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione artificiale, trattamenti sanitari, possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.126

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari. Esse possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.127

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari, come riconosciuto dalla scienza medica. Pertanto possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.128

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali o forzate, fornite al paziente incapace di provvedere autonomamente alla respirazione e/o alla deglutizione nelle diverse forme di cui la scienza e la tecnica dispongono, sono forme di trattamento terapeutico e possono quindi formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento».

3.129

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione ed idratazione, in qualunque forma somministrate, possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento a prescindere dalla loro qualificazione formale e dalla loro assimilazione a trattamenti sanitari».

3.130

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'alimentazione e l'idratazione forzate, intese come interventi medici tesi a somministrare, per vie diverse da quelle naturali, sostanze chimiche nutrienti e/o idratanti, sono forme di terapia medica del tutto assimilabili ad ogni altro trattamento sanitario. Come tali possono essere oggetto di Dichiarazione di Trattamento Anticipato».

3.131

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La nutrizione e l'idratazione artificiale sono trattamenti sanitari attuati attraverso una sonda gastrica e/o un intervento chirurgico tipo PEG, che necessitano del consenso informato da parte del paziente e possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.132

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La persona può dichiarare il rifiuto a forme di sostegno vitale quando la loro messa in atto non sia in grado di alleviare la sofferenza fisica, che è dovere del medico contrastare con i più opportuni provvedimenti terapeutici disponibili».

3.133

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In via generale e conclusiva, nel rispetto del proprio diritto costituzionale alla dignità umana e della libertà di rifiuto di trattamenti non ritenuti dal soggetto necessari e/o idonei e/o adeguati o comunque non rispondenti al proprio intimo volere in relazione alla condizione fisica oggetto del presente testo normativo, nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte dell'individuo a qualsivoglia tipologia di trattamento sanitario non desiderato».

3.134

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Rientrano nella previsione di cui al precedente comma 3 anche le forme di alimentazione ed idratazione forzata, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente».

3.135

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, PEGORER, SOLIANI, GASBARRI, MARINI, CHITI, ADRAGNA, AMATI, MONGIELLO, STRADIOTTO, BASSOLI, CABRAS, DE LUCA, FIORONI, FOLLINI, INCOSTANTE, LEDDI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, PORETTI, RANUCCI, Paolo ROSSI, VITA, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, MARINO Ignazio

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'idratazione e la nutrizione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono da considerarsi sostegno vitale e sono comunque e sempre assicurate al paziente in qualunque fase della vita. Nell'ambito del principio di autodeterminazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, è ammessa l'eccezionalità del caso in cui la sospensione di idratazione e nutrizione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento».

3.136

SOLIANI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitale. Qualora il rifiuto di alimentazione ed idratazione artificiale sia stato espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento, tale dichiarazione deve intendersi come vincolante per le decisioni che il fiduciario, ove nominato, dovrà concordare con il medico curante e con i familiari.

6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento potrà essere disattesa solo nel caso di motivate prospettive di beneficio terapeutico per il paziente, da riportarsi nella cartella clinica, la cui valutazione spetta al medico curante che le proporrà al fiduciario, se nominato, e ai familiari, e fino a quando esse siano ragionevolmente attese».

3.137

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CERUTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, Paolo ROSSI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TREU, TONINI, MARINI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto finalizzate al sostegno vitale, sono comunque e sempre assicurate al paziente in

tutte le fasi della vita. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere sospese se espressamente indicato nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, ovvero nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico curante e familiari del paziente. Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari.

6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.138

PASTORE

Al comma 6, premettere la seguente parola: «Anche».

3.139

RUTELLI, BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA, BAIO, SERRA

Al comma 6, sopprimere le parole da: «In armonia» sino a: «13 dicembre 2006».

3.140

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «In armonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006,».

3.141

CECCANTI

Al comma 6 sostituire le parole: «con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità» con le parole: «con l'articolo 32, comma secondo, della Costituzione».

3.142

PROCACCI

Al comma 6, sostituire le parole: «nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente» con le seguenti: «se somministrate per vie naturali, anche se con l'assistenza di terzi».

3.143

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.144

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari».

3.145

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6 sostituire le parole: «sono forme» con le seguenti: «sono trattamenti sanitari», e sopprimere la parola: «non».

3.146

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.147

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 6, sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita».

3.148

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6 sopprimere le parole: «e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze».

3.149

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6 sostituire le parole da: «e fisiologicamente» fino a: «vita» con le seguenti: «qualora finalizzate all'alleviamento della sofferenza».

3.150

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.151

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire le parole: «Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.» con le seguenti: «Esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.».

3.152

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sopprimere la parola: «non».
_____**3.153**

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, CHIAROMONTE

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».
_____**3.154**

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «per questo motivo».
_____**3.155**

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 6, sostituire la parola:«non» con le seguenti: «proprio per questo».
_____**3.156**

CECCANTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se non con riferimento ai casi di stati vegetativi persistenti».
_____**3.157**

MASCITELLI, ASTORE, BELISARIO, CAFORIO, PARDI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i casi previsti dalla lettera f), comma 1 dell'articolo 1 della presente legge».
_____**3.158**

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso me-

toti che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.159

PROCACCI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei soli casi di diagnosi di stato vegetativo permanente, come accertato dal collegio medico di cui al comma 7, qualora l'alimentazione e l'idratazione debbano essere somministrate attraverso metodi che comportano interventi chirurgici e/o procedure mediche invasive, esse possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

3.160

BIANCHI, GUSTAVINO, LUSI, DE SENA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito del principio di autodeterminazione e nel rispetto del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, è ammessa, in deroga a quanto previsto dal comma 6, la sospensione di idratazione ed alimentazione, qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge».

3.161

BAIO, GUSTAVINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In armonia con quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 5, della presente legge, la sospensione di idratazione ed alimentazione, è possibile solo qualora si verifichi perdita irreversibile e duratura della funzione propria dell'individuo di assorbimento e di metabolismo. Tale valutazione deve essere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo».

3.162

BOSONE, BIANCHI, ADRAGNA, ANDRIA, ARMATO, BIONDELLI, BRUNO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE LUCA, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, D'UBALDO, FIORONI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GUSTAVINO, MOLINARI, PAPANIA, PERTOLDI, PROCACCI, Paolo ROSSI, RUSCONI, SANNA, SCANU, SERRA, STRADIOTTO, TONINI, MARINI

Al comma 6, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nei casi di soggetti in stato vegetativo, in cui sia stata accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanarsi entro un anno dall'approvazione della presente legge, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari, l'idratazione e la nutrizione possono essere modulate fino anche alla sospensione nell'ambito dell'interazione e della comune valutazione tra medico curante, l'eventuale fiduciario o i familiari del paziente.

Tali criteri e modalità devono essere rivisti almeno ogni tre anni dal Ministero, sentiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e delle competenti commissioni parlamentari».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accertamento di cui al comma 6 è eseguito e certificato da un collegio composto da cinque medici, tra cui un neurologo, uno psichiatra, un neurofisiologo o neurologo con esperienza di lettura EEG, un radiologo con esperienza nel campo delle neuroimmagini, questi nominati dalla Direzione sanitaria dell'azienda sanitaria o ospedaliera di competenza. Fa parte del collegio il medico curante del paziente».

3.163

RUTELLI, LUSI, GUSTAVINO, DE SENA, SERRA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle fasi terminali della vita, il medico curante decide commisurando la loro modulazione e la via di somministrazione alle condizioni del paziente, non dando corso ad accanimento terapeutico ed avendo cura di dialogare con l'eventuale fiduciario e i familiari».

3.200 (già 2.77)

GUSTAVINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Non costituisce in nessun caso trattamento terapeutico l'uso di ausili tecnici che consentono l'alimentazione o l'idratazione. Tali ausili possono essere rimossi quando l'idratazione e l'alimentazione non risultino più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali al corpo».

3.164

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Sopprimere il comma 7.

3.165

MICHELONI, PORETTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento acquista validità dal momento della sua sottoscrizione e finché non sia revocata o modificata da una successiva dichiarazione anticipata di trattamento».

3.166

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7- bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

7-ter. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

7-quater. La certificazione dello stato di incapacità di intendere o di volere, di cui al comma 7, è notificata immediatamente al fiduciario ed all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o

di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado».

3.167

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

7-bis. Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero».

3.168

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di intendere e di volere e non vi è più ragionevole speranza di recupero di una sua attività intellettuale. La valutazione di tale stato clinico va formulata da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia da cui è affetto il disponente. Il collegio deve confrontarsi con il fiduciario. In caso di conflitto tra quest'ultimo e il collegio, si deve ricorrere al comitato etico».

3.169

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «è vincolante per la struttura sanitaria».

3.170

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «assume rilievo» con le seguenti: «entra in vigore».

3.171

BOSONE

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.172BIANCHI, Ignazio MARINO, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO,
Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, ADAMO

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.173

MALAN

Al comma 7, sopprimere le parole: «in stato vegetativo».

3.174 (testo 2)

RIZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano» con le seguenti: «sia in stato vegetativo o in stato di assenza della coscienza e delle funzioni somatiche, con evidenza clinica di condizioni di persistenza e quindi non sia più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano».

3.175

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 sostituire le parole: «in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano.» con le seguenti: «sia incapace di intendere o di volere».

3.176

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, sostituire le parole: «in stato vegetativo» con le seguenti: «per lo stato di malattia in cui versa».

3.177

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire la parola: «vegetativo» con le seguenti: «di perdita persistente o prolungata di capacità di intendere e volere».

3.178

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, dopo le parole: «stato vegetativo» inserire le seguenti: «, ovvero in stato di incapacità di intendere e di volere, sia esso temporaneo o permanente,».

3.179

BIANCHI, BOSONE, GUSTAVINO

Al comma 7, dopo le parole: «che lo riguardano.» aggiungere le seguenti: «Il deficit cognitivo nel momento dell'applicazione delle Dichiarazioni anticipate di trattamento deve essere considerato irrevocabile e definitivo».

3.180

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da tre medici (neurologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.181

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo stato di incapacità di intendere o di volere è accertato e certificato, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo».

3.182

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «da un collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico-specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «dal medico curante, con parere di specialista neurologo».

3.183

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «collegio medico formato da cinque medici: neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista nella patologia» con le seguenti: «collegio medico-legale formato da tre medici (neurologo, neurofisiologo o neuroradiologo, il medico curante e medico specialista della patologia)».

3.184 (testo 2)

MALAN

Al comma 7, sostituire le parole da: «da cinque medici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da un medico legale un anestesista-rianima-

tore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 5, sostituire le parole da: «: medico legale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia».

3.185

BOSONE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente,» con le seguenti: «neurologo, psichiatra,».

3.186

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, sostituire le parole: «neurofisiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asi di competenza regionale» con le seguenti: «neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero».

3.187

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «curante» aggiungere le seguenti: «e su sua indicazione».

3.188

SACCOMANNO

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: «regionale».

3.189

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dall'Ordine dei medici competente per territorio».

3.190

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può indicare eventuali sostituzioni».

3.191

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può chiedere eventuali sostituzioni».

3.192

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL deve rivolgersi al Sindaco».

3.193

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può astenersi dalle decisioni del collegio medico».

3.194

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medico curante non condivide la scelta effettuata dalla direzione sanitaria dalla ASL può opporsi e appellarsi all'ordine dei medici».

3.195

PERDUCA, PORETTI, BONINO, CHIAROMONTE

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque, fra i componenti del collegio, può opporsi alle decisioni del collegio che non condivida, appellandosi all'ordine dei medici».

3.196

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

3.197

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, ADAMO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui il soggetto non abbia redatto la dichiarazione anticipata di trattamento le cure di fine vita si attengono ai principi di precauzione e proporzionalità delle stesse, in armonia con quanto previsto dal Codice di deontologia medica e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

3.198

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica la parola: «contenuti» è sostituita con: «contenuto».

3.199

PORETTI, BONINO, PERDUCA, CHIAROMONTE

Nella rubrica sono soppresse le parole: «e limiti».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Situazione d'urgenza)

1. La dichiarazione anticipata e la nomina del fiduciario producono i loro effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa del predisponente.

2. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace è in pericolo e il suo consenso o dissenso non può essere in alcun modo ottenuto e la sua integrità fisica è minacciata, fatti in ogni caso salvi le volontà espresse nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4, tempestivamente prospettate al medico curante, e il consenso o il dissenso al trattamento da parte dei soggetti legittimati eventualmente presenti».
